

# COMUNE DI MOLINA ATERNO

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 15 del Reg.	<b>OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -</b>
Data 29.09.2017	

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore **20,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FASCIANI LUIGI	x		FASCIANI SANDRO	x	
DI SANTO GIUSEPPE		x	GATTI UMBERTO	x	
CARLUCCI GIOVANNI	x		DI LORETO ANTONELLA	x	
ANTONELLI ARMANDO	x				
DEL VESCO MATTIA	x				
BINNI MASSIMO		x			
DI FIORE PAOLO	x				
NARDELLA MAURO		x			

Assegnati n° 11

In carica n° 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Presenti n° 8

Assenti n° 3

- Presiede il Signor **Luigi FASCIANI** nella sua qualità di **SINDACO**;

- Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Cesidio PRESUTTI**.

- La seduta è **PUBBLICA**

- Nominati scrutatori i Signori :

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1,

D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VERIFICATO che occorre il mantenimento delle partecipazioni esistenti di sotto indicate e per le motivazioni di sotto riportate:

1. Co. Ge. Sa. S.p.A., società a partecipazione completamente pubblica, che ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali – quota posseduta 3,167% al 23/09/2016;
2. Società Gran Sasso Acqua S.p.A, società a partecipazione completamente pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato – quota posseduta 1,538% al 23/09/2016;
3. Cogervap srl – distribuzione gas metano, società mista a partecipazione pubblica e privata, con presenza pubblica maggioritaria – quota posseduta 3,97% al 23/09/2016;
4. Italica Energia srl – vendita del gas e mercato dell'energia elettrica, società a partecipazione completamente pubblica – quota posseduta 6,00% al 23/09/2016;

RILEVATO che tutte le partecipazioni sopra indicate producono servizi di interesse generale ed esercitano la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza di questo Comune e pertanto si rende necessario il mantenimento delle quote possedute;

Che il mantenimento della partecipazione nel COGESA spa, che ha come oggetto sociale (art. 4 Statuto), "la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, le attività di bonifica e di ripristino ambientale e di igiene urbana", con la quota associativa sopra indicata, si rende necessario ed imprescindibile in considerazione del fatto che si è provveduto ad affidare alla stessa società "in house providing" il servizio di raccolta domiciliare, trasporto trattamento e smaltimento rifiuti fino al 31/12/2017. La società è ad integrale partecipazione pubblica. In merito si rimanda all'art. 1.3 dello Statuto Cogesa s.p.a. il quale prevede che *"Stante la natura a totale capitale pubblico locale della società, possono essere soci della società "Cogesa s.p.a." in esclusiva gli enti locali individuati dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., nonché, se la legge lo consente, ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici locali. È esclusa tassativamente la partecipazione di soggetti privati"*.

Evidenziato come il mantenimento delle proprie quote partecipative all'interno della Società Gran Sasso Acqua S.p.A, si rende necessario alla luce della vigente normativa statale e regionale riguardante la gestione integrata del servizio idrico. La Gran Sasso Acqua S.p.A. è una società totalitaria pubblica costituita ai sensi dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) a seguito della trasformazione in società per azioni del Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche, Azienda Speciale costituita ai sensi degli articoli 20 e 60 della legge n. 142 del 8 giugno 1990. Gestisce il Servizio Idrico Integrato in quasi tutti i trentasei comuni soci ed è a tutti gli effetti una società cosiddetta "in house providing".

EVIDENZIATO come il COGERVAP SRL ha i bilanci degli esercizi 2011/2012/2013/2014/2015. in utile, non ha subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite e pertanto il mantenimento della partecipazione del Comune di Molina Aterno ha sempre prodotto un utile senza perdita alcuna da ripianare;

Che COGERVAP Srl è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi comuni della Provincia di L'Aquila e di Pescara. Il servizio di distribuzione gas metano comprende - come previsto dal Decreto Letta - tutte le attività che riguardano la manutenzione delle reti, la realizzazione degli allacciamenti, la posa dei misuratori d'utenza e la gestione della sicurezza degli impianti. Il COGERVAP srl rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di coniugare efficienza e uno stretto rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la forte cultura sociale e territoriale degli Enti Locali a quella industriale/gestionale del partner privato, per garantire ai cittadini e alle imprese qualità del servizio e innovazione tecnologica. L'assetto societario prevede che la maggioranza azionaria debba rimanere obbligatoriamente in capo agli Enti Locali che indirizzano il governo dell'Azienda attraverso un Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei Comuni soci.

Che Italica Energia S.r.l. è una società di vendita del gas metano composta alla data odierna esclusivamente da Comuni, ha i bilanci degli esercizi 2011/2012/2013/2014/2015 in utile, non ha subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, ed ha nel proprio Statuto la possibilità di operare, oltre che nella vendita del gas, anche nel mercato dell'energia elettrica e più in generale nelle "attività di ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia", tutte attività che ben si sposano con gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile perseguibili da una pubblica amministrazione;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15/07/2015, avente per oggetto "Piano razionalizzazione società partecipate" trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 27/07/2015 all'indirizzo [abruzzo.controllo@corteconticert.it](mailto:abruzzo.controllo@corteconticert.it) ;

Vista l'ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15/03/2017, avente per oggetto "approvare relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 12/04/2016, all'indirizzo [abruzzo.controllo@corteconticert.it](mailto:abruzzo.controllo@corteconticert.it) ;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;**

Con voti unanimi;

#### DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. ~~di confermare integralmente la partecipazione in tutte le società ivi indicate, per tutte le motivazioni sopra indicate;~~
  3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
  5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.8, contrari n. = e astenuti n. =

#### DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Cesidio Dr. PRESUTTI

**IL PRESIDENTE**  
Luigi FASCIANI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 7  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69);

Dalla Residenza Municipale, li 5 OTT. 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e d è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Molina Aterno, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cesidio Dr. PRESUTTI